



COMUNE DI STABIO
MUNICIPIO

Stabio, 24 maggio 2017

Al
CONSIGLIO COMUNALE
di
Stabio

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 12/2017

Chiedente l'approvazione del nuovo Regolamento del cimitero comunale e l'abrogazione del Regolamento del 22 novembre 1982 e relativi aggiornamenti.

RM. no.	Data	Dicastero	In esame alla Commissione
524	22/05/2017	Ambiente	Petizioni

**Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signori Consiglieri comunali,**

Con il presente messaggio il Municipio intende sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale il nuovo Regolamento del cimitero comunale e l'abrogazione nel contempo del Regolamento attualmente in vigore.

1. Regolamento del cimitero comunale del 21 dicembre 1982

Il Regolamento del cimitero comunale attualmente in vigore è stato approvato dal Consiglio comunale in data 21 dicembre 1982 e dal Dipartimento degli interni il 01 febbraio 1984.

Nel 1989 si è proceduto alla modifica dell'art. 18 Sepolture ventennali o trentennali specificando le modalità di utilizzo, come pure le condizioni di rinnovo delle concessioni (art. 24).

Successivamente si è proceduto a un aggiornamento delle tasse nel 1998. Si è reso necessario inserire una tassa per le cassette degli ossari, i portafiori, la fotoceramica, la cornice e la scrittura della tomba come pure prevedere la possibilità di posa di un lumino elettrico a batteria.

L'ossatura del regolamento attualmente in vigore è di fatto stata approvata nel 1982. Esso presenta per questo motivo articoli, a distanza di 35 anni, non più applicabili, norme di difficile interpretazione, una struttura non definita e logica ed inoltre necessita di essere adattato alle consuetudini attuali.

Qui di seguito ne illustreremo i motivi.

2. Il Regolamento proposto

Il nuovo Regolamento che viene proposto con il presente MM è stato concepito in forma strutturata e in modo più razionale.

Esso tratta cronologicamente:

1. Amministrazione, Organizzazione
2. Composizione e utilizzazione del cimitero
3. Concessioni – Obblighi
4. Sepolture – Inumazioni
5. Esumazioni
6. Ordinamento di polizia
7. I servizi funebri
8. Tasse e tariffe
9. Disposizioni finali

Un semplice confronto fra il Regolamento proposto e quello vigente è oggettivamente difficile da fare.

Tuttavia si può affermare che lo stesso contempla tutte le regole dell'attuale Regolamento con alcune modifiche che qui di seguito spiegheremo, aggiornato alle normative attuali e adattato al linguaggio giuridico moderno.

Articoli abrogati

Art.1 Generalità (vecchio Regolamento)

Il Comune si impegna ad agevolare e garantire un regolare servizio di trasporto funebre a favore della popolazione.

A tale scopo il Municipio pubblica, all'inizio di ogni legislatura l'appalto quadriennale.

Il trasporto è inteso dal domicilio (o dalla camera mortuaria nel Comune) alla Chiesa e poi sino al cimitero o al crematorio più vicino.

Viene abrogato in quanto non più applicabile. Non compete al Comune il servizio di trasporto della salma e quindi della sua messa a concorso pubblico.

Art.2 Gratuità dei trasporti (vecchio Regolamento)

Le prestazioni assunte dal Comune in favore dei defunti residenti nel Comune e per gli attinenti di Stabio sono le seguenti:

- a) trasporto della salma sul territorio comunale,*
- b) trasporto dal Comune al Crematorio più vicino,*
- c) inumazione della salma per sepolture temporanee.*

Altre prestazioni che eccedono le condizioni sopra descritte, come pure il trasporto effettuato da ditte che non sono quella incaricata dal Municipio, sono assunte dagli eredi.

Non compete al Municipio gli oneri descritti nell'art. 2. Per questo motivo se ne chiede l'abrogazione.

Art.7 Compiti del custode (vecchio Regolamento)

I compiti del personale addetto (affossatore, ...) sono stabiliti con speciale capitolato d'onori.

In un Regolamento comunale non bisogna specificare che i compiti del custode sono stabiliti con un capitolato d'onori. Tutti i dipendenti del Comune svolgono le loro mansioni sulla base di una descrizione delle responsabilità.

Si chiede quindi l'abrogazione dell'articolo.

Disposizioni da rivedere

Art. 17 Distinzioni delle sepolture e concessioni (vecchio Regolamento)

Le sepolture si distinguono in:

- a) gratuite con concessione temporanea ventennale (campi e cinerari comuni);*
- b) a pagamento con concessione temporanea trentennale (campi e cinerari trentennali);*
- c) a pagamento con concessione a tempo indeterminato (cappelle aperte, chiuse e sepolcreti);*
- d) sepolture a concessione temporanea.*

Art. 25 Distinzione delle sepolture a tempo indeterminato (vecchio Regolamento)

Le sepolture a tempo indeterminato si distinguono come segue:

- a) cappelle di famiglia aperte o chiuse;*
- b) sepolcri per una o più salme*

La concessione è fatta ritenute tutte le condizioni relative alla manutenzione ed eventuali diritti di occupazione come al presente regolamento.

Il diritto di chiedere, volta per volta nei limiti della concessione, l'accoglimento di una salma nella tomba di famiglia, spetta al concessionario e dopo di lui ai suoi eredi.

Art. 26 Concetto di tempo indeterminato (vecchio Regolamento)

Per concessione a tempo indeterminato si intende:

- a) cappelle aperte o chiuse*
- b) sepolcri per una o più salme*
- c) concessione principale della durata di 100 anni con possibilità di rinnovi per periodi di 30 anni.*

Nel caso di cappelle chiuse esistenti, questo articolo si applica solo se il concessionario rinuncia e l'opera viene ceduta ad altra persona.

Gli articoli 17, 25 e 26 contemplano il concetto di "sepolture a tempo indeterminato". Questo tipo di sepoltura è anacronistico.

Il concetto di sepoltura a tempo indeterminato è applicato a sei cappelle chiuse. In queste cappelle non sono sepolti, come in alcune grosse città, dei personaggi tali da giustificare il mantenimento di questo tipo di sepolture. Evidenziamo inoltre le difficoltà nel risalire ai parenti nei casi in cui debba essere richiesta la sistemazione della cappella. I responsabili di queste cappelle sono infatti persone molto anziane o non hanno eredi. In altri casi sono partiti per l'estero da diverso tempo e se ne sono perse le tracce.

Per questo motivo viene proposta l'eliminazione dello statuto "cappella perenne" e viene introdotto anche per queste 6 strutture lo statuto di "cappella centenaria". Il primo periodo di 100 anni partirà con l'introduzione

del nuovo regolamento in seguito, se gli eredi conosciuti lo riterranno opportuno, verrà data la possibilità di rinnovo ogni 30 anni come per le altre cappelle. In caso contrario, in mancanza di rinnovo oppure in mancanza di eredi, i sedimi di queste cappelle ritorneranno a disposizione dell'Autorità comunale evitando così che la collettività debba assumersi i costi per la manutenzione di una struttura non di sua proprietà.

Stessa condizioni in termini di durata della concessione verrà applicata anche alle cappelle aperte ed ai sepolcreti come già avviene a tutt'oggi.

L'art 25 stabilisce le concessioni per i sepolcreti a una o più salme. Queste inumazioni, centenarie, sono state concepite per sopperire alla carenza di cappelle. Queste strutture prevedono la sepoltura in vasche di cemento debitamente isolate: sono state create per risparmiare spazio all'interno del cimitero e possono infatti accogliere fino a 6 salme. Questo tipo di struttura, pensato anche in funzione di un utilizzo razionale dello spazio, prevede la possibilità di realizzare sepolcreti ad un solo strato quindi se "semplice" prevede una sola sepoltura e se "doppio" 2 sepolture affiancate. Riteniamo quindi che per soddisfare questa condizione di "risparmio di spazio" debba essere eliminata la possibilità di creare sepolcreti ad un solo strato e che venga stabilito che gli stessi debbano avere al minimo 2 strati. Questo significa: sepolcreto "semplice" da almeno 2 sepolture sovrapposte e sepolcreto "doppio" da 4 a 6 sepolture sovrapposte .

Disposizioni più precise

Art. 26 Occupazione dei posti (nuovo Regolamento)

L'occupazione dei posti, esclusi quelli delle cappelle di famiglia, devono di regola farsi cominciando da un'estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in ordine progressivo.

Nei campi trentennali è data la possibilità a un congiunto di riservare un posto attiguo (tomba doppia).

Nel caso di rinuncia del posto riservato, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il Municipio intende meglio specificare l'assegnazione dei posti che deve avvenire in ordine progressivo e fila per fila. Questa pratica veniva già oggi attuata ma non era specificatamente legiferata.

Art. 31 Fiori e arbusti (nuovo Regolamento)

Sono ammesse piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto, sempre verdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di m 1.20.

In caso contrario o quando le stesse fossero d'impedimento alla sorveglianza del cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti.

Art. 32 Fiori e arbusti e oggetti di qualsiasi genere presso i loculi (nuovo Regolamento)

Davanti ai loculi cinerari e ossari non è ammessa la posa di vasi da fiore e oggetti di qualsiasi genere.

Il personale del cimitero è autorizzato in ogni momento e senza nessun preavviso a rimuovere i fiori abusivi e oggetti di qualsiasi genere che fossero depositati per terra, oppure sui bordi di delimitazione dei singoli loculi, siano essi semplici oppure di famiglia.

La particella dei loculi interrati sarà mantenuta a cura dell'addetto al cimitero

Il Municipio intende meglio specificare le disposizioni in merito alla posa di fiori e arbusti di basso fusto come pure meglio specificare che il personale del cimitero è autorizzato a rimuovere senza nessun preavviso i fiori e gli arbusti che non rispetteranno le disposizioni vigenti in merito al divieto di messa in mora presso i loculi.

Nuovi concetti

Art. 14. Cinerario interrato (nuovo Regolamento)

La concessione è a pagamento.

L'urna da utilizzare per questa sepoltura deve essere del tipo altamente biodegradabile.

Non c'è il rinnovo della concessione.

Sul luogo di sepoltura non è prevista la posa di una lastra.

I dati del defunto: (nome e cognome - data di nascita e di morte), saranno iscritti su di una lastrina e posta su una stele comune posta a lato del campo di sepoltura.

Non sono ammesse

- fotografie,*
- vasi per i fiori*
- lumini a cera e/o a batteria,*

in conformità alle prescrizioni in vigore.

Le spese la realizzazione della lastrina con indicato il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto è a carico del concessionario.

Non sono ammesse altre epigrafi.

Sul campo di sepoltura non possono essere ammessi oggetti di qualsiasi natura.

Per la posa di lumini e/o fiori sarà creato un apposito spazio ai piedi della stele comune.

Il Campo di sepoltura sarà mantenuto in buono stato dal responsabile del cimitero.

Viene così inserito nel regolamento un nuovo metodo di sepoltura che si sta diffondendo in modo particolare nella Svizzera tedesca e che sta suscitando interesse anche da noi. Si tratta della sepoltura in terra con urne in argilla non cotta oppure con urne altamente biodegradabili cosicché nel giro di pochi mesi si disperdono nella terra senza lasciare traccia. Questo campo sarà realizzato all'interno di uno degli spazi liberi che esistono all'interno del cimitero.

Adeguamento tariffale

Titolo VIII Tasse e tariffe

Il Municipio ha proceduto ad un aggiornamento delle tasse esistenti. In particolar modo il costo per il rilascio delle concessioni vede un incremento importante a fronte del fatto che il Regolamento attualmente in vigore risale al 1982 ed il costo della vita in questi ultimi 35 anni è notevolmente aumentato (indice nazionale dei prezzi 12/1982 = 100; 04/2017 158.1).

Nel tariffario è stato inoltre introdotto il concetto di minimo e massimo per permettere al Municipio di provvedere ai necessari adeguamenti senza dover nuovamente richiedere una modifica del Regolamento al Consiglio comunale.

Per quanto attiene agli "accessori" (scritte, fotografie, ecc.) il "minimo" è stato stabilito sulla base dell'ultimo capitolato di appalto inoltrato dalla ditta che attualmente fornisce questi accessori al Comune e, per definire il massimo, si è semplicemente raddoppiato l'importo per avere un sufficiente margine di manovra sull'arco dei prossimi anni.

Norme tecniche di Piano regolatore del cimitero comunale

Il Municipio con il MM no. 06/2017 ha già manifestato l'intenzione di procedere allo spurgo del campo R per migliorare l'accesso alla camera mortuaria e nel contempo creare una nuova area per i giovani defunti nel campo C. Le norme tecniche di Piano regolatore annesse al nuovo Regolamento comunale riprendono quanto qui descritto.

Nel campo C si è inoltre proceduto ad inserire la nuova area per i cinerari interrati.

La parte centrale del campo D non viene più utilizzata da tempo per le sepolture ventennali ma per i sepolcreti. Viene quindi adeguata la norma.

In generale, a seguito dell'introduzione di un programma informatico per la gestione del cimitero comunale, i campi e le zone sono state rinominate.

Si è proceduto inoltre all'aggiornamento dell'art. 5 'ripartizioni e organizzazione dell'area' con le nuove condizioni dei campi. L'art. 10 'condizioni particolari di 01 fila' è stato rimosso. Il Municipio ritiene che non sia importante la composizione della tomba (doppia o singola), quanto piuttosto che la stessa sia realizzata dal profilo estetico in modo ottimale.

3. Disegno di risoluzione

Sulla base di quanto citato in precedenza e restando a disposizione per ulteriori informazioni che dovessero necessitare, vi domandiamo di voler

r i s o l v e r e:

- 1. È' abrogato il Regolamento del cimitero comunale del 22 novembre 1982 e successive modifiche;**
- 2. È' approvato il nuovo Regolamento del cimitero comunale articolo per articolo e nel suo complesso come allegato al presente Messaggio municipale;**
- 3. L'entrata in vigore del nuovo Regolamento avviene con l'approvazione del Consiglio di Stato.**

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti

Allegati:

- Nuovo Regolamento del cimitero
- Vecchio Regolamento del cimitero

Nuovo Regolamento

Regolamento del cimitero

Indice degli articoli del regolamento del cimitero comunale

Titolo I Amministrazione, Organizzazione

- Art. 1 Amministrazione
- Art. 2 Cimitero
- Art. 3 Camera mortuaria
- Art. 4 RegISTRAZIONI

Titolo II Composizione e utilizzazione del cimitero

- Art. 5 Composizione del cimitero
- Art. 6 Cappelle chiuse
- Art. 7 Cappelle aperte
- Art. 8 Sepolcreti sovrapposti, semplici e di famiglia
- Art. 9 Tombe trentennali (I e II fila)
- Art. 10 Tombe comuni ventennali
- Art. 11 Tombe semplici per bambini
- Art. 12 Cinerario e ossario semplice
- Art. 13 Cinerario e ossario di famiglia
- Art. 14 Cinerario interrato
- Art. 15 Cinerario comune
- Art. 16 Ossario comune
- Art. 17 Rifiuti
- Art. 18 Divieto di commercio

Titolo III Concessioni - obblighi

- Art. 19 Durata delle concessioni
- Art. 20 Effetto e documentazione della concessione
- Art. 21 Rinnovo concessioni
- Art. 22 Fine della concessione
- Art. 23 Rientro in possesso delle particelle
- Art. 24 Rientro in possesso prima della scadenza
- Art. 25 Dimensioni delle tombe
- Art. 26 Occupazione dei posti
- Art. 27 Obbligo di erigere un monumento
- Art. 28 Posa lapidi e monumenti
- Art. 29 Lavori in cimitero

- Art. 30 Manutenzione tombe
- Art. 31 Fiori e arbusti
- Art. 32 Fiori, arbusti e oggetti di qualsiasi genere presso i cinerari e ossari

Titolo IV Sepolture – inumazioni

- Art. 33 Diritto alla sepoltura
- Art. 34 Autorizzazione
- Art. 35 Contenuto della bara
- Art. 36 Bare

Titolo V Esumazioni

- Art. 37 Ordinarie
- Art. 38 Straordinarie
- Art. 39 Esumazione prima dei 20 anni
- Art. 40 Ossa

Titolo VI Ordinamento di polizia

- Art. 41 Orario e illuminazione
- Art. 42 Accesso con materiale e mezzi di trasporto
- Art. 43 Lavori nel cimitero
- Art. 44 Oggetti estranei
- Art. 45 Materiali
- Art. 46 Ingresso ai ragazzi
- Art. 47 Ingresso animali
- Art. 48 Protezione dei beni culturali

Titolo VII I Servizi funebri

- Art. 49 Funerali
- Art. 50 Direttive

Titolo VIII Tasse e tariffe

- Art. 51 Ordinanze
- Art. 52 Fatturazione

Titolo IX Disposizioni finali

- Art. 53 Deroghe
- Art. 54 Contestazioni
- Art. 55 Contravvenzioni
- Art. 56 Norme Transitorie
- Art. 57 Abrogazioni
- Art. 58 Entrata in vigore

Regolamento del cimitero

Titolo I - Amministrazione, organizzazione

Art. 1 – Amministrazione

Il cimitero di Stabio di proprietà comunale è amministrato dal Municipio, riservate le competenze dell'Autorità cantonale.

Art. 2 – Cimitero

Il cimitero comunale è destinato a ospitare salme, ceneri o ossa nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 3 – Camera mortuaria

Il Comune di Stabio ha una camera mortuaria. Nella stessa possono essere disposte le salme in attesa dei funerali o per disposizione delle autorità di Polizia. L'utilizzazione è subordinata al pagamento della relativa tassa.

Art. 4 – Registrazioni

Il Municipio esegue la tenuta a giorno del registro delle sepolture, e delle esumazioni.

Titolo II - Composizione e utilizzazione del cimitero

Art. 5 – Composizione del cimitero

L'area del cimitero è suddivisa come segue:

- cappelle chiuse
- cappelle aperte
- sepolcreti sovrapposti
- tombe trentennali
- tombe comuni ventennali
- tombe semplici bambini
- cinerario semplice
- cinerario di famiglia
- cinerario interrato
- cinerario comune
- ossario semplice
- ossario di famiglia
- ossario comune

La suddivisione delle aree è stabilita nei piani allestiti dal Municipio.

Art.6 – Cappelle chiuse

Sono considerate cappelle private quelle concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e così indicate nei piani.

La concessione è a pagamento.

Art. 7 – Cappelle aperte

Sono considerate cappelle private quelle concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e così indicate nei piani.

La concessione è a pagamento.

Art. 8 – Sepolcreti sovrapposti, semplici e di famiglia

Nei sepolcri sono inumate salme sovrastate, nelle apposite celle.

I sepolcri sono composti di un minimo di due strati (2 posti per il semplice e 4 posti per quello di famiglia) e un massimo di tre strati (3 posti per il semplice e 6 posti per quello di famiglia).

Le particelle per la costruzione dei sepolcri sono assegnate in ordine progressivo.

La concessione è a pagamento.

Art. 9 – Tombe trentennali (I e II fila)

In queste tombe vi devono essere collocate le bare.

In esse possono essere collocate, in un secondo tempo urne o ossa provenienti da altre sepolture.

Sono assegnate in conformità del piano generale del cimitero e possono essere acquisite dalle persone domiciliate e attinenti del Comune. E' obbligatoria la posa di un monumento a cura del concessionario.

Il progetto dev'essere preventivamente approvato dal Municipio.

La concessione è a pagamento.

Art. 10 – Tombe comuni ventennali

La concessione, per una sola bara, è gratuita.

Tutte le sepolture nei campi ventennali sono assegnate in ordine progressivo.

E' obbligatoria la posa di un monumento a cura del concessionario.

Il progetto dev'essere preventivamente approvato dal Municipio.

Art. 11 –Tombe semplici per bambini

In questo campo devono essere inumati i bambini morti fino all'età di 12 anni. La concessione, per una sola bara, è gratuita.

E' obbligatoria la posa di un monumento a cura del concessionario.

Il progetto dev'essere preventivamente approvato dal Municipio.

Art. 12 – Cinerario e ossario semplice

Nei loculi possono essere collate fino a 2 urne.

Sulla lastra è ammessa unicamente la posa di:

- i dati dei defunti (nome e cognome, data di nascita e di morte),
- una fotografia,
- un vasetto per i fiori
- un lumino a batteria,

in conformità alle prescrizioni in vigore.

Le spese per la sigillatura del loculo, come pure quella per l'iscrizione sulla lastra di marmo del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto e la posa del vasetto per i fiori e del lumino sono a carico del concessionario.

Non sono ammesse altri epigrafi.

Sul bordo del loculo non possono essere ammessi oggetti di qualsiasi natura.

La concessione è a pagamento.

Art. 13 – Cinerario e ossario di famiglia

Nei loculi possono essere collate fino a 8 urne.

Sulla lastra è ammessa unicamente la posa di:

- i dati dei defunti (nome e cognome, data di nascita e di morte),
- una fotografia,
- un vasetto per i fiori
- un lumino a batteria,

in conformità alle prescrizioni in vigore.

Le spese per la sigillatura del loculo, come pure quella per l'iscrizione sulla lastra di marmo del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto e la posa del vasetto per i fiori e del lumino sono a carico del concessionario.

Non sono ammesse altri epigrafi.

Sul bordo del loculo non possono essere ammessi oggetti di qualsiasi natura.

La concessione è a pagamento.

Art. 14 – Cinerario interrato

L'urna da utilizzare per questa sepoltura deve essere del tipo altamente bio-degradabile.

Non c'è il rinnovo della concessione.

Sul luogo di sepoltura non è prevista la posa di una lastra.

I dati del defunto: (nome e cognome - data di nascita e di morte), saranno iscritti su di una lastrina e posta su una stele comune posta a lato del campo di sepoltura.

Non sono ammesse:

- fotografie,
- vasi per i fiori
- lumini a cera e/o a batteria,

in conformità alle prescrizioni in vigore.

Le spese per la realizzazione della lastrina con indicato il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto è a carico del concessionario.

Non sono ammesse altre epigrafi.

Sul campo di sepoltura non possono essere ammessi oggetti di qualsiasi natura.

Per la posa di lumini e/o fiori sarà creato un apposito spazio ai piedi della stele comune.

Il Campo di sepoltura sarà mantenuto in buono stato dal responsabile del cimitero.

La concessione è a pagamento.

Art. 15 – Cinerario comune

La concessione è gratuita per un periodo di 20 anni.

Nei loculi possono essere collate fino a 2 urne.

Non è ammesso il rinnovo della concessione alla scadenza del termine stabilito.

Sulla lastra è ammessa unicamente la posa di:

- i dati dei defunti (nome e cognome - data di nascita e di morte),
- una fotografia,
- un vasetto per i fiori
- un lumino a batteria,

in conformità alle prescrizioni in vigore.

Le spese per la sigillatura del loculo, come pure quella per l'iscrizione sulla lastra di marmo del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto e la posa del vasetto per i fiori e del lumino sono a carico del concessionario.

Non sono ammesse altri epigrafi.

Sul bordo del loculo non possono essere ammessi oggetti di qualsiasi natura.

Art. 16 - Ossario comune

Nell'ossario comune sono depositi tutti i resti provenienti dalle esumazioni ordinarie e straordinarie per le quali non sono richieste ulteriori concessioni.

Non è prevista nessuna indicazione (nome, cognome data di nascita e di morte) in merito ai defunti sepolti in questa struttura.

Art. 17 – Rifiuti

Tutti i rifiuti provenienti dalla rinnovazione dei fiori, dalla pulizia delle tombe da parte dei privati, devono essere raccolti e disposti negli appositi contenitori, in modo separato: i rifiuti verdi nel contenitore verde, gli altri rifiuti nel contenitore grigio.

I materiali provenienti dalle costruzioni effettuate dai privati devono essere sollecitamente asportati dal cimitero a cura dell'esecutore dei lavori.

Art. 18 - Divieto di commercio

Nel cimitero è vietato depositare o vendere oggetti funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari.

Titolo III – Concessioni – obblighi

Art.19 - Durata della concessione

La durata delle concessioni è la seguente:

- cappelle chiuse – durata 100 anni, rinnovo 30 anni;
- cappelle aperte – 100 anni, rinnovo 30 anni;
- sepolcreti – 100 anni, rinnovo 30 anni;
- tombe trentennali – 30 anni, rinnovo 30 anni;
- tombe comuni ventennali – 20 anni, nessun rinnovo;
- tombe semplici bambini – 20 anni, nessun rinnovo;
- cinerario semplice – 30 anni, rinnovo 30 anni;
- cinerario di famiglia – 30 anni, rinnovo 30 anni;
- cinerario interrato – 20 anni nessun rinnovo
- cinerario comune – 20 anni, nessun rinnovo;
- ossario semplice – 30 anni, rinnovo 30 anni;
- ossario di famiglia – 30 anni, rinnovo 30 anni;
- ossario comune – non vi sono prescrizioni temporali.

Per la scadenza fa stato la data dell'assegnazione iniziale, riportata sulla relativa fattura emessa al momento della concessione.

Art. 20 – Effetto e documentazione della concessione

Le concessioni non conferiscono alcun diritto reale sul terreno ma solo un diritto personale; tali diritti non possono essere in nessun caso alienati, pignorati o sequestrati. Restano riservati i trasferimenti in conformità al diritto di successione.

Il Municipio può chiedere in ogni momento la documentazione e i titoli che giustificano la concessione.

Art. 21 – Rinnovo concessioni

Tre mesi prima della scadenza il Municipio ne dà avviso agli interessati.

Le concessioni a tempo determinato prolungabili, secondo l'art. 18, possono essere rinnovate alla scadenza del termine, su regolare istanza e pagamento in anticipo della relativa tassa.

Nei campi trentennali, alla scadenza del termine stabilito, è ammesso il rinnovo della concessione per ulteriori periodi di trent'anni.

In caso di mancato rinnovo e trascorsi almeno venti anni dall'ultima sepoltura, il Municipio ha la facoltà di procedere allo spurgo.

Nei campi ventennali non è ammesso il rinnovo della concessione alla scadenza del termine stabilito.

Art. 22 – Fine della concessione

Tre mesi prima della scadenza definitiva il Municipio ne dà avviso agli interessati.

Entro la scadenza della concessione, gli interessati devono procedere al ritiro dei segni funebri. Se gli aventi diritto non ottemperano al ritiro entro trenta giorni dalla scadenza, vi procederà il Municipio a loro spese.

Art. 23 – Rientro in possesso delle particelle

Alla scadenza della concessione o nel caso di esumazioni, il posto lasciato libero ritorna a piena disposizione del Municipio.

Nel caso di esumazione prima della scadenza della concessione non sarà fatto luogo a rimborso alcuno della tassa pagata.

Art. 24 – Rientro in possesso prima della scadenza

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso in ogni momento di qualunque particella concessa, quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o per modifica del cimitero, o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva e si assume le spese per la traslazione della salma o dei relativi resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

Art. 25 – Dimensione delle tombe

Le norme tecniche di Piano regolatore del cimitero comunale allegate al Regolamento ne formano parte integrante.

Art. 26 – Occupazione dei posti

L'occupazione dei posti, esclusi quelli delle cappelle di famiglia, devono di regola farsi cominciando da un'estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in ordine progressivo.

Nei campi trentennali è data la possibilità a un congiunto di riservare un posto attiguo (tomba doppia).

Nel caso di rinuncia del posto riservato, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Art. 27 – Obbligo di erigere un monumento

Al concessionario di una tomba è fatto obbligo di erigere il monumento entro un anno dall'avvenuta concessione.

Art. 28 – Posa lapidi e monumenti

Per la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura deve essere presentata domanda scritta al Municipio, corredata dal progetto in due esemplari, in scala 1:20 per le cappelle e in scala 1:10 per le altre concessioni. Sul piano devono essere indicate tutte le misure relative al manufatto.

Ogni successivo cambiamento della struttura del monumento deve essere preventivamente autorizzato dal Municipio.

Art. 29 – Lavori in cimitero

I monumenti, le lapidi o altri ricordi funebri non possono essere lavorati o incisi all'interno del cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinitura che, per loro natura, non possono essere eseguite altrove.

Art. 30 - Manutenzione tombe

I monumenti, le lapide, le croci e ogni altro ricordo funebre che fosse posato nel cimitero, sono per la durata della concessione, di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione.

Se gli interessati non ottemperano a tale obbligo il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione.

La particella dei loculi interrati sarà mantenuta a cura dell'addetto al cimitero

Art. 31 – Fiori e arbusti

Sono ammesse piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto, sempre verdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di m 1.20.

In caso contrario o quando le stesse fossero d'impedimento alla sorveglianza del cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti.

Art. 32 – Fiori e arbusti e oggetti di qualsiasi genere presso i loculi

Davanti ai loculi cinerari e ossari non è ammessa la posa di vasi da fiore e oggetti di qualsiasi genere.

Il personale del cimitero è autorizzato in ogni momento e senza nessun preavviso a rimuovere i fiori abusivi e oggetti di qualsiasi genere che fossero depositati per terra, oppure sui bordi di delimitazione dei singoli loculi, siano essi semplici oppure di famiglia.

La particella dei loculi interrati sarà mantenuta a cura dell'addetto al cimitero

Titolo IV – Sepulture – inumazioni

Art. 33 – Diritto alla sepoltura

Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:

- a. di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio.
Fanno eccezione le persone decedute o ospiti in case di cura o case per anziani e che non rientrano nella categoria elencate dalla lettera e);
- b. di persone domiciliate nel Comune, qualunque sia il luogo di decesso;
- c. di persone attinenti e non domiciliate nel Comune, qualunque sia il luogo di decesso;
- d. di persone non domiciliate e non attinenti, decedute fuori dalla giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in tombe di famiglia;
- e. di persone non domiciliate e non attinenti, per le quali una famiglia ne facesse richiesta d'inumazione. È previsto il pagamento di una tassa.

Art. 34 – Autorizzazione

Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio (Dicastero Ambiente).

Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno.

Art. 35 – Contenuto della bara

Una bara può contenere una sola salma. Il Municipio previa autorizzazione può derogare in casi eccezionali.

Art. 36 – Bare

Per le inumazioni in terra nei campi comuni e a tempo determinato è assolutamente proibito l'impiego di cofani aventi casse metalliche. E' prescritto l'uso di legno dolce di uno spessore non superiore a cm 3.

Le casse di metallo sono obbligatorie per l'inumazione nelle cappelle e nei sepolcri.

Il Municipio si riserva di controllare le casse e la relativa sigillatura.

Titolo V – Esumazioni

Art. 37 – Ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni e, secondo le necessità, per far posto ad altre inumazioni.

Art. 38 – Straordinarie

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, per ordine delle Autorità giudiziarie o in seguito alla richiesta motivata della famiglia.

Tutte le spese che si riferiscono alle esumazioni straordinarie, compresa la tassa per l'assistenza dell'incaricato municipale, sono a carico dei richiedenti.

Art. 39 – Esumazioni prima dei 20 anni

Salvo in caso d'inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento delle Opere Sociali, Ufficio di sanità, prima che siano trascorsi 20 anni.

L'autorizzazione deve essere richiesta dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

L'autorizzazione è di principio soggetta a una tassa cantonale.

Le esumazioni consentite in questo caso devono essere fatte alla presenza del medico delegato e di un incaricato del Municipio.

Art. 40 – Ossa

In assenza di precise disposizioni dei familiari, le ossa rinvenute sono raccolte e seppellite nell'ossario comune.

Titolo VI – Ordinamento di polizia

Art. 41 – Orario e illuminazione

Il Municipio può stabilire gli orari d'apertura e di chiusura del cimitero, mediante avviso esposto all'entrata. Essendo il cimitero non illuminato il Municipio declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose.

Art. 42 – Accessi con materiale e mezzi di trasporto

Nel cimitero si può entrare solo a piedi. La circolazione di automezzi è permessa solo per necessità di lavoro, previa autorizzazione del Municipio o del Dicastero competente.

Art. 43 – Lavori nel cimitero

Non è ammesso nessun lavoro il sabato, nei giorni festivi e nel periodo che incorre fra il 26 ottobre e il 2 novembre incluso.

Art. 44 – Oggetti estranei

E' vietato introdurre nel cimitero oggetti estranei al servizio, come pure, riservate le norme dell'articolo seguente, è vietato asportare terra, pietre, sabbia, erba, piante, ecc.

Art. 45 – Materiali

La terra, le pietre o altri residui delle opere eseguite o in corso di costruzione, devono essere immediatamente trasportate fuori dal cimitero.

La medesima prescrizione vale anche nel caso di sospensione dal lavoro.

In caso di ritardo protratto di una settimana nell'adempimento di quest'obbligo, i materiali sono fatti trasportare dall'Autorità comunale a spese del concessionario.

Art. 46 – Ingresso ai ragazzi

Di regola è vietato l'ingresso ai ragazzi che non sono accompagnati da persone adulte.

Art. 47 – Ingresso animale

L'introduzione di animali nel recinto del cimitero è assolutamente vietata.

Art. 48 – Protezione dei beni culturali

Le tombe e le cappelle con un valore artistico-culturale sono soggette a protezione, quale bene culturale cittadino, potranno quindi essere modificate solo previa autorizzazione.

Il Municipio allestirà un elenco delle tombe soggette a questa procedura particolare.

Titolo VII – I Servizi funebri

Art. 49– Funerali

L'organizzazione del funerale e il trasporto delle salme incombono all'impresa di pompe funebri incaricata dai familiari del defunto e debitamente autorizzata dalle Autorità cantonali. La data e l'ora del funerale deve essere concordata dall'impresa pompe funebri con il Municipio, e per esso alla Polizia comunale.

Art. 50 – Direttive

All'interno del cimitero lo svolgimento della funzione soggiace al presente Regolamento e alle direttive impartite dal Dicastero competente.

Titolo VIII – Tasse e tariffe

CAPPELLE CHIUSE

(solo concessione dell'area)

100 anni	da	Fr.	10'000.--	a	Fr.	25'000.--
----------	----	-----	-----------	---	-----	-----------

Rinnovi

30 anni	da	Fr.	4'500.--	a	Fr.	12'000.--
---------	----	-----	----------	---	-----	-----------

CAPPELLE APERTE (6 posti)

(solo concessione dell'area)

100 anni	da	Fr.	8'000.--	a	Fr.	12'500.--
----------	----	-----	----------	---	-----	-----------

Rinnovi

30 anni	da	Fr.	3'500.--	a	Fr.	6'000.--
---------	----	-----	----------	---	-----	----------

SEPOLCRETI Semplice (2 strati – 2 posti)

(solo concessione dell'area)

100 anni	da	Fr.	2'000.--	a	Fr.	3'500.--
----------	----	-----	----------	---	-----	----------

Rinnovi

30 anni	da	Fr.	900.--	a	Fr.	1'500.--
---------	----	-----	--------	---	-----	----------

SEPOLCRETI Semplice (3 strati – 3 posti)

(solo concessione dell'area)

100 anni	da	Fr.	3'000.--	a	Fr.	4'500.--
----------	----	-----	----------	---	-----	----------

Rinnovi

30 anni	da	Fr.	1'500.--	a	Fr.	2'200.--
---------	----	-----	----------	---	-----	----------

SEPOLCRO DI FAMIGLIA (2 strati – 4 posti)

(solo concessione dell'area)

100 anni	da	Fr.	4'000.--	a	Fr.	6'000.--
----------	----	-----	----------	---	-----	----------

Rinnovi

30 anni	da	Fr.	2'000.--	a	Fr.	3'000.--
---------	----	-----	----------	---	-----	----------

SEPOLCRO DI FAMIGLIA (3 strati - 6 posti)

(solo concessione dell'area)

100 anni	da	Fr.	6'000.--	a	Fr.	8'000.--
Rinnovi						
30 anni	da	Fr.	3'000.--	a	Fr.	4'000.--

TOMBE TRENTENNALI

(solo concessione dell'area)

1a fila semplice

30 anni	da	Fr.	800.--	a	Fr.	1'000.--
Rinnovi						
30 anni	da	Fr.	400.--	a	Fr.	650.--

TOMBE TRENTENNALI

(solo concessione dell'area)

1a fila doppie

30 anni	da	Fr.	900.--	a	Fr.	1'500.--
Rinnovi						
30 anni	da	Fr.	650.--	a	Fr.	1'100.--

TOMBE TRENTENNALI

(solo concessione dell'area)

2a fila semplice

30 anni	da	Fr.	500.--	a	Fr.	950.--
Rinnovi						
30 anni	da	Fr.	300.--	a	Fr.	550.--

TOMBE TRENTENNALI

(solo concessione dell'area)

2a fila doppie

30 anni	da	Fr.	650.--	a	Fr.	1'100.--
Rinnovi						
30 anni	da	Fr.	500.--	a	Fr.	1'000.--

TOMBE COMUNI VENTENNALI SEMPLICI

(solo concessione dell'area)

20 anni gratuito

TOMBE SEMPLICI BAMBINI

(solo concessione dell'area)

20anni gratuito

CINERARIO SEMPLICE

(solo concessione del loculo)

30 anni	da	Fr.	350.--	a	Fr.	600.--
Rinnovi						
30 anni	da	Fr.	250.--	a	Fr.	400.--

CINERARIO interrato (solo concessione dello spazio) 20 anni	da	Fr.	250.--	a	Fr.	400.--
CINERARIO COMUNE SEMPLICE (solo concessione del loculo) 20 anni			gratuito			
CINERARIO DI FAMIGLIA (solo concessione del loculo) 30 anni	da	Fr.	1'300.--	a	Fr.	2'100.--
Rinnovi 30 anni	da	Fr.	600.--	a	Fr.	1'000.--
OSSARIO SEMPLICE (solo concessione del loculo) 30 anni	da	Fr.	350.--	a	Fr.	600.--
Rinnovi 30 anni	da	Fr.	250.--	a	Fr.	400.--
OSSARIO DI FAMIGLIA (solo concessione del loculo) 30anni	da	Fr.	1'300.--	a	Fr.	2'100.--
Rinnovi 30 anni	da	Fr.	550.--	a	Fr.	1'000.--
DIRITTO DI TUMULAZIONE (vedi art. 31) Domiciliati, attinenti, aventi diritto alla sepoltura in tombe di famiglia			gratuita			
Non domiciliati		Fr.	800.--			
PORTAFIORI PER CINERARI E OSSARI fornitura e posa	da	Fr.	75.--	a	Fr.	150.--
FOTOCERAMICA a colori fornitura e posa	da	Fr.	170.--	a	Fr.	340.--
bianco e nero fornitura e posa	da	Fr.	110.--	a	Fr.	220.--
CORNICE PER FOTOCERAMICA. LETTERE	da	Fr.	35.--	a	Fr.	70.--
per ogni carattere	da	Fr.	10.--	a	Fr.	25.--
LUMINO	da	Fr.	75.--	a	Fr.	150.--
BATTERIA PER IL LUMINO	da	Fr.	15.--	a	Fr.	30.--

PLACCHETTA PER IL
CINERARIO INTERRATO da Fr. 100.-- a Fr 250.--

Art. 51 – Ordinanza

Il Municipio, entro tali limiti, stabilisce le tasse mediante un'apposita Ordinanza.

Art. 52 – Fatturazione

Le fatture saranno intimate direttamente ai familiari, agli eredi designati o all'ente richiedente.

Titolo IX – Disposizioni finali

Art. 53 – Deroghe

Il Municipio, in casi particolari, può concedere deroghe a quanto previsto dal capitolo IV e del presente Regolamento.

Art. 54 – Contestazioni

Il Municipio decide, in via di reclamo, le contestazioni concernenti l'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

Art. 55 – Contravvenzioni

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento è punibile con una multa da 100.— fino ad un massimo di Chf 1'000.--.

La procedura è disciplinata dagli art. 145 e segg. della LOC.

Resta riservata l'azione civile e penale.

Art. 56 – Norme transitorie

Il nuovo periodo di concessione di 100 anni per le cappelle chiuse inizia a decorrere con l'approvazione del nuovo Regolamento.

Art. 57 – Abrogazioni

Il presente regolamento abroga:

- a) Il Regolamento del cimitero del 21 dicembre 1982
- b) Ogni altra disposizione incompatibile e contraria.

Art. 58 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Simone Castelletti

Il Segretario
Claudio Currenti

Norme tecniche di Piano regolatore del Cimitero comunale di Stabio

Art. 1 Base legale

Il piano regolatore del Cimitero comunale è allestito dal Municipio in ossequio alle disposizioni del regolamento

Art. 2 Componenti

Il piano regolatore del cimitero di Stabio comprende:

- Il piano di situazione (vedi allegato).
- Le norme tecniche.

Art. 3 Comprensorio

Il piano regolatore e le rispettive norme disciplinano l'assetto e l'organizzazione dell'area destinata a Cimitero (mappale 942 RFD di Stabio).

Art. 4 Scopi

Gli scopi de piano regolatore sono:

- a) L'organizzazione razionale dell'area e la disciplina dell'attività edilizia
- b) La tutela delle esigenze di interesse pubblico nel campo della polizia mortuaria e cioè:
- c) L'igiene, il decoro e i valori estetici.

Art. 5 Ripartizione e organizzazione dell'area

L'area destinata a cimitero è suddivisa in campi e zone rappresentati nel piano.

- | | | |
|---|---------|---|
| - | Campo A | 1a fila sepolture trentennali
2a fila sepolture trentennali
al centro sepolture ventennali (campo comune) |
| - | Campo B | 1a fila sepolture trentennali
2a fila sepolture trentennali
al centro sepolcreti |
| - | Campo C | 1a fila sepolture trentennali
2a fila sepolture trentennali
al centro, sepolture bambini (campo comune) e
sepolture in urne altamente biodegradabili |
| - | Campo D | 1a fila sepolture trentennali
2a fila sepolture trentennali
al centro sepolcreti |
| - | Campo E | 1a fila sepolture trentennali
2a fila sepolture trentennali
al centro sepolture ventennali (campo comune) |

-	Campo F	1a fila sepolture trentennali 2a fila sepolture trentennali al centro sepolture ventennali (campo comune)
-	Campo G	1a fila sepolture trentennali 2a fila sepolture trentennali al centro sepolture trentennali
-	Campo H	1a fila sepolture trentennali 2a fila sepolture trentennali al centro sepolture trentennali
-	Campo I	cappelle aperte/chiose centenarie
-	Campo L	cappelle aperte/chiose centenarie
-	Campo M	cappelle aperte centenarie
-	Campo N	cappelle aperte centenarie
-	Campo O	cinerari/ossari semplici e/o di famiglia
-	Campo P	cinerari/ossari semplici e/o di famiglia
-	Campo Q	campo bambini
-	Campo R	area a disposizione di fronte alla camera mortuaria
-	Campo S	cinerari/ossari di famiglia
-	Campo T	cinerari/ossari di famiglia
-	Edificio 1	locale custode
-	Edificio 2	camera mortuaria
-	Edificio 3	zona funzioni

Art. 6 Dimensioni delle aree in concessione

Le aree in concessione hanno le seguenti dimensioni che devono essere rispettate scrupolosamente:

-	Tombe bambini	cm.	50 x 150
-	Tombe ventennali semplici	cm.	90 x 180
-	Tombe trentennali semplici	cm.	90 x 180
-	Tombe trentennali doppie	cm	180 x 180
-	Sepolcreti semplici	cm	90 x 220
-	Sepolcreti doppi	cm.	180 x 220
-	Cappelle aperte	cm.	270 x 310
-	Cappelle chiuse	cm.	330 x 400

Art. 7 Profondità delle sepolture

La profondità di scavo delle fosse e l'altezza dei manufatti interrati sono:

-	Tombe bambini	cm.	150	
-	Tombe ventennali	cm.	180	
-	Tombe trentennali	cm.	180	
-	Sepolcreti	2 strati	cm	170
-	Sepolcreti	3 strati	cm.	250
-	Cappelle aperte	cm.	250	
-	Cappelle chiuse	cm.	250	

Art. 8 Altezza dei monumenti

I monumenti, le lapidi, le croci, le statue, gli arbusti ammessi od altro ornamento non potranno superare le seguenti altezze, misurate dalla pavimentazione dei viali.

- Tombe bambini	cm.	90
- Tombe ventennali	cm.	120
- Tombe trentennali	cm.	150
- Sepolcreti	cm	180
- Cappelle aperte	cm.	230
- Cappelle chiuse	cm.	600

Art 9 Sistema costruttivo dei sepolcreti e delle cappelle

I sepolcreti a due o più strati devono essere eseguiti con gli appositi elementi prefabbricati in calcestruzzo normalmente in commercio nella nostra regione. Gli stessi devono essere provvisti di una copertura a lastre in calcestruzzo.

Le pareti esterne devono essere impermeabilizzate con prodotto idoneo.

Le cappelle aperte e chiuse devono essere eseguite in calcestruzzo gettato in opera secondo lo schema ottenibile presso l'ufficio tecnico comunale.

Le pareti esterne devono essere impermeabilizzate.


Art. 11 Cellette ossario e cinerario nelle cappelle aperte

È ammessa la formazione di cellette ossario e cinerario nelle cappelle riservato il rispetto delle dimensioni massime previste per il manufatto. La sporgenza ammessa per le cellette misurata dalla parete di fondo predisposta è di cm. 70.

Art 12. Scrittura sulle lastre di chiusura delle cellette ossario (campi O/P/S/T)

Le scritture sulle lastre sono previste con un carattere unico e uniformato per tutte le cellette, deciso dal Municipio tramite ordinanza.

Piano di situazione



Vecchio Regolamento

CAPITOLO I

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 1 Generalità

Il Comune si impegna ad agevolare e garantire un regolare servizio di trasporto funebre a favore della popolazione.

A tale scopo il Municipio pubblica, all'inizio di ogni legislatura l'appalto quadriennale.

Il trasporto è inteso dal domicilio (o dalla camera mortuaria nel Comune) alla Chiesa e poi sino al cimitero o al crematorio più vicino.

Art. 2 Gratuità dei trasporti

Le prestazioni assunte dal Comune in favore dei defunti residenti nel Comune e per gli attinenti di Stabio sono le seguenti:

- a) trasporto della salma sul territorio comunale,
- b) trasporto dal Comune al Crematorio più vicino,
- c) inumazione della salma per sepolture temporanee.

Altre prestazioni che eccedono le condizioni sopra descritte, come pure il trasporto effettuato da ditte che non sono quella incaricata dal Municipio, sono assunte dagli eredi.

Art. 3 Orari

Il Municipio può fissare con ordinanza i giorni e gli orari dei funerali.

Art. 4 Percorso

Il trasporto dal domicilio alla Piazza Maggiore deve avvenire in forma privata.

Il corteo funebre, dalla Piazza Maggiore al cimitero, segue un percorso determinato, fissato dal Municipio.

CAPITOLO II

CIMITERO

Art. 5 Amministrazione

Il cimitero di Stabio è di proprietà comunale. Esso è amministrato dal Municipio a mezzo dei suoi uffici che, con il Medico delegato, sorvegliano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle vigenti leggi.

Art. 6 Manutenzione e disciplinamento

L'ufficio tecnico comunale cura la tenuta a giorno del piano regolatore del cimitero e dei registri.

Col personale a disposizione si occupa della manutenzione del cimitero per quanto di competenza del Comune, la pulizia, l'ordine, il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai singoli privati delle concessioni fatte.

Art. 7 Compiti del custode

I compiti del personale addetto (affossatore,...) sono stabiliti con speciale capitolato d'onori.

Art. 8 Orari d'apertura

Il Municipio può stabilire gli orari d'apertura e di chiusura del cimitero, mediante avviso esposto all'entrata principale.

Art. 9 Circolazione

Nel cimitero non si può entrare che ai piedi, fatta eccezione per le persone che devono, per speciali condizioni di salute, valersi di un veicolo. La circolazione di automezzi è permessa solo per necessità di lavoro.

Art. 10 Rifiuti

Tutti i rifiuti provenienti dalla rinnovazione dei fiori, dalla pulizia delle tombe ai sentieri e della manutenzione delle tombe stesse da parte dei privati, devono essere raccolti e disposti negli appositi cestini.

Art. 11 Divieto di commercio

Nel cimitero è vietato depositare o vendere oggetti funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari.

La vendita di piantine e fiori può essere autorizzata fuori dal cimitero, in luogo appositamente designato, previa autorizzazione e versamento della tassa di concessione secondo il Regolamento comunale per l'occupazione dell'area pubblica.

CAPITOLO III

CAMERA MORTUARIA

Art. 12 Uso della camera mortuaria

Il Comune di Stabio dispone di una camera mortuaria con catafalco refrigerato. Nella stessa possono essere disposte le salme in attesa dei funerali o per disposizione delle autorità di Polizia.

L'utilizzazione è subordinata al pagamento delle relative tasse.

CAPITOLO IV

SEPOLTURE E INUMAZIONI

- a) Disposizioni generali

Art. 13 Norme tecniche

Il Municipio allestisce il Piano Regolatore del cimitero accompagnato dalle normative tecniche.

Art. 14 Tasse di concessione

Il capitolo IX del presente Regolamento stabilisce le tasse per le concessioni. Nessuna concessione è efficace se non dopo il pagamento dell'importo relativo. La ricevuta saldata dalla Cassa comunale o fattura accompagnata dalla ricevuta di versamento postale, sono le uniche prove della concessione.

Art. 15 Autorizzazione

Nessuna salma può essere tumulata nel cimitero senza autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico.

Art. 16 Diritti di tumulazione

Nel cimitero sono raccolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decesse nella giurisdizione comunale; fanno eccezione a questa norma le persone decesse nel Comune dove erano ospiti di un istituto di cura o di un asilo per vecchi;
- b) di attinenti o domiciliati nel Comune, decessi fuori dalla giurisdizione comunale;
- c) di non attinenti e non più domiciliati nel Comune, decessi fuori giurisdizione comunale e aventi diritto di sepoltura in cappelle o in altri posti riservati;
- d) in casi assolutamente particolari e seriamente motivati, il Municipio può autorizzare eccezionalmente la inumazione di defunti non attinenti e non domiciliati decessi fuori giurisdizione comunale e che non dispongono di posti riservati.

Art. 17 Distinzioni delle sepolture e concessioni

Le sepolture si distinguono in:

- a) gratuite con concessione temporanea ventennale (campi e cinerari comuni);
- b) a pagamento con concessione temporanea trentennale (campi e cinerari trentennali);
- c) a pagamento con concessione a tempo indeterminato (cappelle aperte, chiuse e sepolcreti).
- d) Sepolture a concessione temporanea

Art. 18 Sepolture ventennali o trentennali

Nella fossa delle sepolture ventennali o trentennali non si può inumare più di una salma, tranne che nel caso di madre e neonato morti all'atto del parto chiusi nello stesso feretro. Nelle tombe trentennali è possibile posare sotto la lapide eventuali urne cinerarie o resti di altre sepolture deposte nell'apposite cassette di cemento.

Art. 19 Tipo di casse

Per le tumulazioni nei campi ventennali e trentennali è d'obbligo la cassa di legno dolce. Sono assolutamente vietate le casse di legno duro, di metallo o di qualsiasi altra materia di difficile decomposizione.

Art. 20 Reparti

Le sepolture gratuite nei campi comuni vengono eseguite in reparti separati per adulti e per bambini.

Art. 21 Assegnazione di posti

Tutte le sepolture nei campi ventennali e trentennali vengono assegnate in ordine progressivo. Nei campi trentennali è data la possibilità ad un congiunto di riservare un posto attiguo. La concessione viene fatta alla condizione che, nelle esumazioni ordinarie alla scadenza del periodo trentennale, la salma tumulata successivamente segua la destinazione della prima, se la durata della sepoltura è almeno di 20 anni. Nel caso di rinuncia del posto riservato, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Art. 22 Contrassegni delle sepolture

Per le sepolture ventennali nei campi comuni non è obbligatoria la posa dei monumenti. In mancanza del monumento il Municipio garantirà la recinzione con cordoni in pietra naturale o artificiale e la posa di una tavoletta portante nome e cognome del defunto e la data della morte.

Art. 23 Termine per la posa di monumenti

Per tutte le concessioni nei campi trentennali, è fatto obbligo di sistemare l'area entro un anno, con la recinzione a spese del concessionario.

Art. 24 Rinnovo concessioni

Nei campi trentennali, alla scadenza del termine stabilito, è ammesso il rinnovo della concessione per ulteriori periodi di trent'anni. In caso di mancato rinnovo e trascorsi almeno venti anni dall'ultima sepoltura, il Municipio ha la facoltà di procedere allo spurgo. Nel caso di nuove sepolture dovrà essere effettuato, a carico del concessionario, lo spurgo nel rispetto delle disposizioni date dalla Legge Sanitaria cantonale. Nei campi ventennali non è ammesso il rinnovo della concessione alla scadenza del termine stabilito.

a) Sepolture a tempo indeterminato

Art. 25 Distinzione delle sepolture a tempo indeterminato

Le sepolture a tempo indeterminato si distinguono come segue:

- a) cappelle di famiglia aperte o chiuse;
- b) sepolcri per una o più salme

La concessione è fatta ritenute tutte le condizioni relative alla manutenzione ed eventuali diritti di occupazione come al presente regolamento.

Il diritto di chiedere, volta per volta nei limiti della concessione, l'accoglimento di una salma nella tomba di famiglia, spetta al concessionario e dopo di lui ai suoi eredi.

Art. 26 Concetto di tempo indeterminato

Per concessione a tempo indeterminato si intende:

- d) cappelle aperte o chiuse
- e) sepolcri per una o più salme
- f) concessione principale della durata di 100 anni con possibilità di rinnovi per periodi di 30 anni.

Nel caso di cappelle chiuse esistenti, questo articolo si applica solo se il concessionario rinuncia e l'opera viene ceduta ad altra persona.

Art. 27 Aventi diritto

Nelle cappelle aperte o chiuse e sepolcri, potranno venir inumate le salme del concessionario, del coniuge, dei suoi genitori, dei suoi discendenti o di altre persone designate dal concessionario.

Questo articolo si applica pure per le tombe trentennali.

Art. 28 Responsabilità

Gli eredi dovranno, entro un anno dalla morte del concessionario, designare un rappresentante che assuma verso il Comune l'esercizio del diritto e gli obblighi derivanti dalla concessione. Se la scelta non vien fatta dagli eredi nel termine indicato, vi provvederà il Comune, designando il responsabile fra gli eredi diretti, fermo restando la responsabilità solidale per tali obblighi ai parenti diretti.

Art. 29 Doppia cassa

Per tutte le tumulazioni a tempo indeterminato è obbligatoria la doppia cassa, di cui quella interna in zinco saldata a fuoco e con valvola di scarico.

Art. 30 Opera funeraria

La concessione vincola il concessionario ad erigere la rispettiva opera funeraria entro un anno dalla deposizione della prima salma.

Art. 31 Formazione delle cellette nelle cappelle aperte

Disposizioni particolari, per la formazione di cellette nelle cappelle aperte, sono definite con le norme tecniche.

Art. 32 Tombe sovrapposte

Nei sepolcri isolati è concesso inumare una salma sovrastante ad altra, nelle apposite caselle per un massimo di tre strati.

Art. 33 Assegnazione delle particelle

Le particelle per la costruzione di sepolcreti vengono assegnate, in ordine progressivo.

CAPITOLO V

OSSARI

Art. 34 Distinzione dei reparti

Gli ossari sono così definiti:

- a) ossario comune,
- b) ossario collettivo,
- c) ossario semplice o di famiglia.

L'ossario comune, è costituito da camere sotterranee nelle quali vengono deposte, gratuitamente le ossa delle salme, senza alcuna distinzione qualunque sia la loro provenienza.

L'ossario collettivo è costituito da un locale nel quale vengono deposte gratuitamente in gruppo le cassette contenenti ciascuna i resti di una sola salma.

L'ossario semplice o di famiglia, a pagamento, è costituito da cellette individuali multiple disposte sotto il porticato.

Quelle semplici accolgono una sola cassetta, quelle multiple possono contenere più cassette.

Art. 35 Facoltà di deporre urne cinerarie

Nelle cellette ossario è concesso deporre anche urne cinerarie. Quando lo spazio lo permette, nelle cellette possono essere deposte assieme cassette di ossa urne cinerarie di parenti.

Art. 36 Cassette per resti

Le cassette di cemento o di eternit per riporre le ossa, iscrizione compresa, vengono fornite dietro pagamento, dal Comune.

Art. 37 Assegnazione

L'assegnazione delle cellette viene fatta in ordine progressivo, per singolo settore.

Art. 38 Durata della concessione

Le concessioni hanno la durata di 20 anni, rinnovabili solamente per un ulteriore periodo di 20 anni.

CAPITOLO VI

CINERARI

Art. 39 Destinazione dei reparti

Le urne cinerarie possono essere deposte:

- a) nelle cellette del tempio cinerario;
- b) nelle cellette dei diversi reparti ossario;
- c) in altre sepolture a tempo indeterminato già esistenti.

Sono disponibili cellette semplici o di famiglia.

Art. 40 Cellette semplici

Nelle cellette semplici, possono essere riposte al massimo due urne, con le ceneri dei parenti.

Art. 41 Deposizione nelle cellette ossario

Per la deposizione di urne nelle cellette dei diversi reparti ossario fanno stato le disposizioni al capitolo quinto (art.35).

Art. 42 Urne

Ogni urna può raccogliere le ceneri di una sola salma.

Le urne devono essere di metallo o di un altro materiale resistente ed ermeticamente chiuse e portare il nome e cognome del defunto.

Art. 43 Assegnazione

L'assegnazione delle cellette viene fatta in ordine progressivo, per il singolo settore.

Art. 44 Durata delle concessioni

Nel tempio cinerario sono disponibili cellette gratuite ed a pagamento. Quelle gratuite vengono concesse per un periodo di 20 anni (cinerario semplice comune). Quelle a pagamento vengono concesse per la durata di 30 anni, rinnovabili per ulteriori periodi di 20 anni.

CAPITOLO VII

DIRITTI ED OBBLIGHI DERIVANTI AI PRIVATI DALLE CONCESSIONI ACCORDATE

- a) Disposizioni generali

Art. 45 Limitazioni dei diritti dei concessionari

Ogni tipo di concessione conferisce al concessionario unicamente il diritto di superficie per il periodo determinato dal Regolamento, ma non la proprietà del terreno.

È in facoltà del Comune di tornare in possesso di qualsiasi particella concessa, quando ciò sia necessario per l'ampliamento o per modificazioni topografiche dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questo caso, il Municipio assegnerà al concessionario altra particella equivalente alla primitiva ed il Comune eseguirà a sue spese la ricostruzione della tomba e il trasporto del monumento, se questi esistesse nonché la traslazione della salma.

In caso di soppressione dei cimiteri o di trasferimento in altro luogo, cessano tutti i diritti dei concessionari e tutti gli obblighi del Comune a loro riguardo.

Al Comune rimarrà l'obbligo di traslare le salme e resti di salme al nuovo cimitero, dove i privati dovranno, se così vorranno, rinnovare le loro concessioni pagando i nuovi diritti.

Il Comune è sollevato da qualsiasi obbligo di risarcimento delle spese sostenute dai concessionari per la costruzione delle cappelle, delle tombe, e dei monumenti che saranno soppressi, così come da ogni spesa derivante dal trasporto di monumenti ad altro cimitero, dalla eventuale ricostruzione di tombe e monumenti e da qualsivoglia altro onere.

Art. 46 Autorizzazioni per opere funerarie

Il collocamento di monumenti di qualsiasi natura, deve essere autorizzato dal Municipio dietro presentazione del relativo progetto.

Art. 47 Accesso con materiale e mezzi di trasporto

L'accesso al cimitero con materiale e mezzi di trasporto per la costruzione di tombe e di monumenti è concesso unicamente dietro presentazione del progetto approvato o di un'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 48 Divieto lavori nei giorni festivi

Nei giorni festivi e nel periodo di cinque giorni prima della ricorrenza dei defunti non sono permessi lavori.

Eventuali deroghe possono essere concesse dall'UTC in caso di giustificata necessità e di urgenza.

Art. 49 Responsabilità per costruzioni

L'esecuzione delle tombe a tempo indeterminato, (sepolcri, cappelle aperte e chiuse) dovranno essere eseguite a regola d'arte.

Si riterranno responsabili in solido il concessionario e l'assuntore dei lavori per l'inosservanza del presente regolamento e per tutti i danni che nel corso dei lavori fossero arrecati da essi o da loro dipendenti alla proprietà comunale o ad opere private.

Art. 50 Opere non conformi

Non è permesso occupare con i cordoni, con le lapidi e con i monumenti, spazio in più di quello prescritto e concesso. Qualunque opera eseguita o collocata sulla tomba, che non sia conforme alle norme stabilite dovrà essere rimossa.

Art. 51 Fondamenta

Tutte le lapidi, cordoni e monumenti devono poggiare su adeguata fondamenta.
In difetto, saranno assestati, su ordine dell'Ufficio Tecnico.

Art. 52 Materiali di rifiuti

I materiali di rifiuto provenienti dalla costruzioni effettuate dai privati dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero, a cura dell'esecutore dei lavori.

Art. 53 Manutenzione delle opere

Le cappelle, i sepolcri, i monumenti, le lapidi ed in genere qualunque ornamento funebre, dovranno essere mantenuti sempre in buono stato, a cure e spese del concessionario. Ove ciò non avvenisse, l'Ufficio tecnico comunale ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei lavori occorrenti.

Se lo stesso non aderisse all'ingiunzione nel termine che sarà fissato, il Comune vi provvederà addebitando la spesa al concessionario.

È fatta riserva di quanto previsto per le tombe che risultano abbandonate.

Art. 54 Danni

Qualsiasi danno o sfregio a tombe, monumenti, ecc. dovrà essere immediatamente riparato dagli autori, riservato il risarcimento dei danni e l'eventuale deferimento dell'Autorità giudiziaria, secondo le disposizioni dal codice penale.

Art. 55 Piantagioni e fiori

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori ed arbusti sempreverdi, purché mantenuti entro l'area di concessione.

È vietata in modo più che assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto.

Provvedendo già il Comune alle piantagioni ornamentali, è vietato ai privati collocare intorno alle tombe, sia terra sia in vasi, piante di qualsiasi genere.

Art. 56 Termine delle concessioni

Allo spirare del termine della concessione di una tomba individuale o collettiva tutto ciò che è posto sulla tomba stessa resta di proprietà degli eredi del concessionario, i quali provvederanno, entro tre mesi, ad asportare il tutto dal cimitero.

Se entro detto termine non venisse disposto in tal senso, il Comune provvederà allo spurgo ed all'allontanamento del materiale, disponendone come meglio riterrà opportuno, addebitando le spese agli eredi.

Allo scadere della concessione delle cellette d'ossario o cinerario, i resti verranno riposti nell'ossario comune o gli eredi potranno disporre per la loro deposizione in una sepoltura a tempo indeterminato già esistente.

Art. 57 Abbandono di tombe

Per le tombe risultanti abbandonate, valgono le seguenti disposizioni:

- Il Comune pubblica una grida sul Foglio Ufficiale cantonale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro un anno.

Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione ritorna al comune che potrà assegnarla a un nuovo concessionario alla tariffa corrente, previo lo spurgo da farsi a spese del Comune stesso.

I resti saranno posti nell'ossario comune.

I monumenti funebri e accessori verranno distrutti.

b) Costruzioni private

Art. 58 Domanda per posa monumenti sulle sepolture temporanee

Il progetto del monumento, firmato dal progettista, va presentato in duplo, in scala 1:10 deve contenere la pianta, le sezioni, l'elevazione, l'epigrafe ed indicare la qualità dei materiali.

Art. 59 Domanda per posa monumenti su tombe a tempo indeterminato

Il concessionario deve presentare la domanda per la costruzione corredata dai relativi disegni con i piani quotati in duplo, scala 1:20 per le cappelle e scala 1:10 per i sepolcri isolati, firmati dal progettista e dal concessionario.

c) cellette ossario e cinerario

Art. 60 Chiusura cellette posa portafiori

Le cellette dell'ossario e del cinerario vengono chiuse dal custode affossatore con una lastra di marmo. Sulla stessa figureranno il nome e le date di nascita e di morte del defunto in caratteri di scrittura uniformi per tutte le cellette.

L'esecuzione della scritta eseguita per incarico del Comune da ditta specializzata è a carico del concessionario, il portafiori e la cornice per fotografia saranno pure di tipo unificato e verranno fornite dal Comune a pagamento.

CAPITOLO VIII

TRASLAZIONI E RINUNCE

Art. 61 Modifica di concessione

Riservate le disposizioni della Legge Sanitaria e del presente Regolamento è possibile la traslazione da sepoltura ventennale o trentennale ad altra a tempo indeterminato a spese del concessionario. Ciò implica il pagamento della nuova tassa senza bonifico dell'importo pagato in precedenza.

Art. 62 Rinuncia di concessione

Nel caso di rinuncia a una particella per tomba, sepolcro o cappella, a una celletta ossario o cinerario, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso dell'importo pagato.

CAPITOLO IX

ESUMAZIONI

Art. 63 Specie di esumazioni

Le esumazioni sono di due specie: ordinarie e straordinarie. Le esumazioni ordinarie vengono eseguite a spese del Comune a scadenza della concessione.

In ogni modo qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

Le esumazioni straordinarie si possono fare in ogni tempo, riservate le disposizioni di Legge.

Art. 64 Avviso per le esumazioni

La data delle esumazioni ordinarie sarà pubblicata almeno 30 giorni prima all'albo comunale e pubblicato sul Foglio Ufficiale.

Copia dell'avviso sarà notificato ad un rappresentante del concessionario. Di ogni esumazione l'incaricato del Comune terrà un verbale che sarà firmato dal rappresentante del concessionario.

Art. 65 Stato dei resti

Quando in seguito ad esumazione, si rinvenissero resti di salme non ridotti in stato da poterli collocare nelle cassette ossario, salvo a disposizioni diversa da parte della famiglia del defunto, verranno inumati nuovamente in quella parte del cimitero all'uopo designata.

Art. 66 Autorizzazione per esumazioni straordinarie

Nessuna esumazione straordinaria può essere concessa senza l'autorizzazione scritta delle competenti Autorità cantonali.

Alle esumazioni straordinarie dovranno assistere anche il Medico delegato e l'incaricato comunale.

Tutte le spese per esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente.

CAPITOLO IX A

TARIFFE E TASSE

CAPPELLE CHIUSE

(solo concessione dell'area)	x	100 anni	Fr.	10'000.--
Rinnovi	x	30 anni	Fr.	3'000.--

CAPPELLE APERTE (6 posti)

(solo concessione dell'area)	x	100 anni	Fr.	5'000.--
Rinnovi	x	30 anni	Fr.	1'500.--

SEPOLCRO SINGOLO (1 strato)

(solo concessione dell'area)	x	100 anni	Fr.	600.--
Rinnovi	x	30 anni	Fr.	200.--

SEPOLCRETI SOVRAPPOSTI (2 strati)				
(solo concessione dell'area)	x	100 anni	Fr.	900.--
Rinnovi	x	30 anni	Fr.	300.--

SEPOLCRETI SOVRAPPOSTI (3 strati)				
(solo concessione dell'area)	x	100 anni	Fr.	1'200.--
Rinnovi	x	30 anni	Fr.	400.--

SEPOLCRO DI FAMIGLIA (1 strato)				
(solo concessione dell'area)	x	100 anni	Fr.	1'200.--
Rinnovi	x	30 anni	Fr.	400.--

SEPOLCRO DI FAMIGLIA (2 strati)				
(solo concessione dell'area)	x	100 anni	Fr.	1'800.--
Rinnovi	x	30 anni	Fr.	600.--

SEPOLCRO DI FAMIGLIA (3 strati)				
(solo concessione dell'area)	x	100 anni	Fr.	2'400.--
Rinnovi	x	30 anni	Fr.	800.--

TOMBE TRENTENNALI				
La fila semplice	x	30 anni	Fr.	300.--
Rinnovi	x	30 anni	Fr.	250.--

TOMBE TRENTENNALI (1a fila doppie)				
(solo concessione dell'area)	x	30 anni	Fr.	450.--
Rinnovi	x	30 anni	Fr.	400.--

TOMBE TRENTENNALI (2a fila doppie)				
(solo concessione dell'area)	x	30 anni	Fr.	400.--
Rinnovi	x	30 anni	Fr.	350.--

TOMBE TRENTENNALI (2a fila semplice)				
(solo concessione dell'area)	x	30 anni	Fr.	250.--
Rinnovi	x	30 anni	Fr.	200.--

TOMBE COMUNI VENTENNALI SEMPLICI				
(solo concessione dell'area)	x	20 anni	Gratuite	

TOMBE SEMPLICI BAMBINI				
(solo concessione dell'area)	x	20 anni	Gratuite	

CINERARIO SEMPLICE				
(locazione delle celle predisposte dal Comune)				
	x	30 anni	Fr.	250.--
Rinnovi	x	30 anni	Fr.	150.--

CINERARIO COMUNE SEMPLICE				
---------------------------	--	--	--	--

(locazione delle celle predisposte dal Comune)	x	20 anni	Gratuito	
CINERARIO DI FAMIGLIA				
(locazione delle celle predisposte dal Comune)	x	30 anni	Fr.	800.--
Rinnovi	x	20 anni	Fr.	350.--
OSSARIO SEMPLICE				
(locazione delle celle predisposte dal Comune)	x	20 anni	Fr.	250.--
Rinnovi (1)	x	20 anni	Fr.	150.--
OSSARIO DI FAMIGLIA				
(locazione delle celle predisposte dal Comune)	x	20 anni	Fr.	800.--
Rinnovi (1)	x	20 anni	Fr.	350.--
OSSARIO COLLETTIVO	x	20 anni	Gratuito	
OSSARIO COMUNE		Perpetuo	Gratuito	
CASSETTE DI CEMENTO PER OSSARI SEMPLICI O DI FAMIGLIA E PER L'OSSARIO COLLETTIVO, CON TARGHETTA PORTA NOME				
		fornitura e posa	Fr.	150.--
PORTAFIORI PER CINERARI E OSSARI				
		fornitura e posa	Fr.	50.--
FOTOCERAMICA (a colori)				
(bianco e nero)		fornitura e posa	Fr.	140.--
			Fr.	90.--
CORNICE PER FOTOCERAMICA				
		fornitura e posa	Fr.	28.--
SCRITTURA CARATTERI ROMANI (per ogni carattere)				
			fornitura e posa	Fr. 8.--
LUMINO ELETTRICO A BATTERIA				
		fornitura e posa	Fr.	65.--
PRESTAZIONE DEL COMUNE PER ESUMAZIONI STRAORDINARIE				
		a corpo	Fr.	500.--
DEPOSITO SALME NELLA CAPPELLA MORTUARIA:				
<input type="checkbox"/>	per gli aventi diritto alle prestazioni comunali di cui all'art. 2	Gratuita		
<input type="checkbox"/>	in tutti gli altri casi		Fr.	100.-- per giorno.
PERMESSO DI INUMAZIONE DI NON DOMICILIATI NEL COMUNE				
			Fr.	500.--

Sono esonerati gli attinenti del Comune
e gli ospiti presso la Casa anziani di Stabio

CAPITOLO X

CONTRAVVENZIONI, MULTE E RICORSI

Art. 67 Contravvenzioni, multe e ricorsi

Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento ed alle disposizioni cantonali delegate, è punita con multa da Fr. 50. --a Fr. 1000.-- .

Per la procedura, prescrizione, ricorsi, pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli art. 147 e ss della Legge Organica Comunale.

CAPITOLO XI

NORME FINALI

Art. 68 Diritto transitorio

Rimangono acquisiti i diritti derivanti dall'applicazione del Regolamento precedentemente in vigore.

Il concetto di tempo indeterminato di cui all'art. 26 è applicabile a tutte le concessioni rilasciate in forma centenaria in base al diritto precedente.

Art. 69 Diritto applicabile

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni cantonali vigenti in materia sanitaria.

Art. 70 Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni ed entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato con risoluzione municipale del 22 novembre 1982.

Approvato dal Consiglio comunale di Stabio nella seduta del 21 dicembre 1982.

NORME TECNICHE DI PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO COMUNALE

Art. 1 Base legale

Il Piano Regolatore del Cimitero comunale è allestito dal Municipio in ossequio alle disposizioni del Regolamento (art. 13).

Art. 2 Componenti

Il Piano Regolatore del Cimitero di Stabio comprende:

- Il piano di situazione in scala 1:2000 (vedi allegata riduzione);
- Le norme tecniche.

Art. 3 Comprensorio

Il Piano Regolatore e le rispettive Norme disciplinano l'assetto e l'organizzazione dell'area destinata al Cimitero, nella mappa comunale a n. 942 RFD.

Art. 4 Scopi

Gli scopi del Piano Regolatore sono:

- a) l'organizzazione razionale dell'area e la disciplina dell'attività edilizia;
- b) la tutela delle esigenze di interesse pubblico nel campo della pulizia mortuaria e cioè:
- c) l'igiene, il decoro e i valori estetici.

Art. 5 Ripartizione e organizzazione dell'area

L'area destinata a Cimitero è suddivisa in campi e zone rappresentati nel piano in scale 1 : 2000:

- Campo A) 1^a fila sepolture trentennali
2^a fila trentennali
al centro, sepolture ventennali
- Campo B) 1^a fila sepolture trentennali
2^a fila sepolture trentennali
al centro, sepolcreti
- Campo c) 1^a fila sepolture trentennali
2^a fila sepolture trentennali
al centro, sepolture trentennali
- Campo D) come campo A)
- Campo E) come campo A)
- Campo F) come campo A)
- Campo G) come campo C)
- Campo H) come campo C)
- Campo I) sepolture ventennali bambini
- Campo L) 8 cappelle aperte
- Edifici a / b / c / d / e / f / g / h

- Edificio 9 cappelle perpetue
 cinerario e ossario
 + zone funzioni
- Edificio 10 locale custode affossatore
- Edificio 11 camera mortuaria

Art. 6 Dimensioni delle aree in concessione

Le aree in concessione devono essere rispettate scrupolosamente nelle dimensioni che elenchiamo di seguito:

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | tombe ventennali bambini | dim. cm. | 50 x 150 |
| <input type="checkbox"/> | tombe ventennali semplici | dim. cm. | 90 x 180 |
| <input type="checkbox"/> | tombe trentennali semplici | dim. cm. | 90 x 180 |
| <input type="checkbox"/> | tombe trentennali doppie | dim. cm. | 180 x 180 |
| <input type="checkbox"/> | sepolcreti semplici | dim. cm. | 90 x 220 |
| <input type="checkbox"/> | sepolcreti doppi | dim. cm. | 180 x 220 |
| <input type="checkbox"/> | cappelle aperte | dim. cm. | 270 x 310 |
| <input type="checkbox"/> | cappelle chiuse | dim. cm. | 330 x 400 |

Art. 7 Profondità delle sepolture

La profondità di scavo delle fosse e l'altezza dei manufatti interrati sono così definite:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | tombe ventennali bambini | prof. minima cm. | 150 |
| <input type="checkbox"/> | tombe ventennali | prof. minima cm. | 180 |
| <input type="checkbox"/> | tombe trentennali | prof. minima cm. | 180 |
| <input type="checkbox"/> | sepolcreti 1. strato | prof. minima cm. | 90 |
| | 2. strati | prof. minima cm. | 170 |
| | 3. strati | prof. minima cm. | 250 |
| <input type="checkbox"/> | cappelle aperte | prof. minima cm. | 250 |
| <input type="checkbox"/> | cappelle chiuse | prof. minima cm. | 250 |

Art. 8 Altezza dei monumenti

I monumenti, le lapidi, le croci, le statue, gli arbusti ammessi od altro ornamento non potranno superare le seguenti altezze, misurate dalla pavimentazione dei viali:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | tombe ventennali bambini | altezza cm. | 90 |
| <input type="checkbox"/> | tombe ventennali | altezza cm. | 120 |
| <input type="checkbox"/> | tombe trentennali | altezza cm. | 150 |
| <input type="checkbox"/> | sepolcreti | altezza cm. | 180 |
| <input type="checkbox"/> | cappelle aperte | altezza cm. | 230 |
| <input type="checkbox"/> | cappelle chiuse | altezza cm. | 600 |

Art. 9 Sistema costruttivo dei sepolcri e delle cappelle

I sepolcreti a uno o più strati devono essere eseguiti con gli appositi elementi prefabbricati in calcestruzzo normalmente in commercio nella nostra regione. Gli stessi devono essere provvisti di una copertura a lastre in calcestruzzo.

Le pareti esterne devono essere impermeabilizzate con prodotto idoneo.

Le cappelle aperte e chiuse devono essere eseguite in calcestruzzo gettato in opera secondo lo schema ottenibile presso l'Ufficio tecnico comunale.

Le pareti esterne devono essere impermeabilizzate.

Art. 10 Condizioni particolari di 1ª fila

Per ragioni estetiche non sono rilasciate concessioni in prima fila semplici, è pertanto obbligatoria la delimitazione con eventuale monumento dell'area doppia.

Art. 11 Cellette ossario e cinerario nelle cappelle aperte

È ammessa la formazione di cellette, ossario e cinerario nelle cappelle aperte riservato il rispetto delle dimensioni massime previste per il manufatto.

La sporgenza ammessa per le cellette misurata dalla parete di fondo predisposta è di cm. 70.

Art. 12 Scrittura sulle lastrine di chiusura delle cellette ossario e cinerario

La scrittura sulle lastrine è prevista con carattere << romano >> altezza mm. 25 patinato bronzo.

Cimitero comunale di Stabio

LEGENDA

- Campo A) 1ª fila sepolture trentennali
2ª fila trentennali
al centro, sepolture ventennali
- Campo B) 1ª fila sepolture trentennali
2ª fila sepolture trentennali
al centro, sepolcreti
- Campo c) 1ª fila sepolture trentennali
2ª fila sepolture trentennali
al centro, sepolture trentennali
- Campo D) come campo A)
- Campo E) come campo A)
- Campo F) come campo A)
- Campo G) come campo C)
- Campo H) come campo C)
- Campo I) sepolture ventennali bambini
- Campo L) come campo I)
- Zone da 1 a 8 cappelle aperte
- Edifici a / b / c / d / e / f / g / h
cappelle perpetue
- Edificio 9 cinerario e ossario
+ zone funzioni
- Edificio 10 locale custode affossatore
- Edificio 11 camera mortuaria